



Castel Castagna



Castelli



Colledara



Tossicia

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE SICILIANA

STATUTO

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. L' **Unione dei Comuni Della Valle Siciliana** è costituita dai Comuni di Castel Castagna, Castelli, Colledara e Tossicia, di seguito denominata "UNIONE", per libera adesione dei Comuni partecipanti espressa dai rispettivi Consigli Comunali in attuazione dell'art.32 del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi di competenza dei Comuni come definito dal presente Statuto.

2. L'Unione è Ente Locale, con personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria e regolamentare, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali. L'Unione, in attuazione dell'articolo 44 e del Titolo V della Costituzione, sostiene il processo di trasformazione dei poteri locali e, nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività, si conforma ai principi di autogoverno locale, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione previsti dalla Costituzione, dalle Leggi e dal presente Statuto.

3. L'Unione è costituita da comuni montani e pertanto, ai sensi dell'articolo 32 comma 1 del D. Lgs. 267/00, assume la denominazione di Unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.

4. L'Unione costituisce strumento operativo dei Comuni che la compongono ed ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita dei cittadini, di assicurare loro livelli adeguati dei servizi, di contribuire a realizzare lo sviluppo socio-economico, la tutela e la promozione del proprio territorio e dell'ambiente. Trattandosi di Comuni montani pone altresì particolare attenzione al superamento degli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del territorio, proseguendo, nello spirito anche della naturale evoluzione istituzionale della soppressa Comunità Montana del Gran Sasso – Zona "O" di Tossicia. Ogni Comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di Comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

ARTICOLO 2 – FINALITA'

1. L'Unione è finalizzata allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e/o servizi di competenza dei Comuni aderenti e/o di utilità per i cittadini residenti sul territorio amministrato, come indicato nel presente Statuto. A tal fine essa rappresenta l'ambito territoriale ottimale per esercitare in forma associata, le funzioni definite ai sensi dell'articolo 19 del D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito in legge 7 agosto 2012, n.135.

2. L'Unione, rappresenta le Comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare

le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, ferma restando la salvaguardia delle rispettive identità comunali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini.

3. L'Unione assicura la partecipazione delle comunità locali, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità.

4. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività amministrativa. In particolare l'Unione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

5. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:

- a) la promozione dello sviluppo socio - economico attraverso l'equilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini;
- b) il mantenimento e l'adeguamento delle infrastrutture presenti sul territorio, con l'attenzione altresì a programmarne ed attualizzarne lo sviluppo finalizzato soprattutto al miglioramento delle condizioni in essere ed al raggiungimento delle auspicabili condizioni di mobilità e sicurezza;
- c) l'armonizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse, perseguendo la riduzione dei costi di gestione e comunque il loro razionale utilizzo;
- d) la formazione, valorizzazione e sviluppo professionale delle competenze, aumentando la specializzazione degli addetti favorendo una maggiore qualità dei servizi;
- e) la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio ambientale, linguistico, storico, artistico e culturale, delle risorse naturali e del turismo sostenibile, quest'ultimo soprattutto da promuovere in modo congiunto ed integrato proponendosi come un unico ed interessante ambito territoriale costituito dai comuni partecipanti;
- f) la difesa del territorio, con particolare riferimento all'attivazione di tutte le azioni finalizzate a prevenire e contrastare il dissesto idrogeologico in tutte le forme in cui si manifesta;
- g) l'osservanza del principio di pari opportunità tra i due sessi, nell'ambito delle funzioni esercitate, sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni;
- h) lo sviluppo e la valorizzazione della pace, della tolleranza e della solidarietà;
- i) l'adesione alle regole ed ai principi della Carta europea delle autonomie locali.

ARTICOLO 3 – PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

1. L'Unione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri livelli di governo, curando in particolare il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri enti pubblici operanti sul territorio, con particolare attenzione ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.

2. In particolare i rapporti con i Comuni aderenti all'Unione sono improntati a principi di trasparenza e di imparziale gestione delle politiche di sviluppo del territorio, connesse alle funzioni attribuite.

ARTICOLO 4 – FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

1. Ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto i Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione tecnica e amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali, anche in associazione con altri enti non facenti parte dell'Unione.

2. In particolare sono trasferite all'Unione, a titolo esemplificativo, le seguenti funzioni dei Comuni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni :

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) l'attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) la programmazione in materia di difesa del suolo, sia per l'attività diretta che verrà delegata all'Unione, sia per il supporto, eventualmente ritenuto necessario, ad altri Enti operanti sul territorio e nel settore specifico;
- g) la promozione turistica, rispettosa dell'ambiente ed a sostegno dello scambio tra il turista ed i locali, basato sulle realtà sociali, culturali, storiche ed ambientali delle popolazioni residenti, finalizzato a bilanciare lo sviluppo del territorio, individuando soluzioni turistiche che permettano di valorizzare l'entroterra e incentivando uno stretto rapporto tra la costa ed i borghi storici dell'Unione;
- h) la programmazione, la predisposizione e l'attuazione di progetti per il territorio, inteso come area omogenea, alla luce delle opportunità messe a disposizione dalla Programmazione Comunitaria dei Fondi da destinare agli Enti Locali riuniti in Unione, compresa altresì l'attività eventuale di ricerca di partner transfrontalieri per iniziative di cooperazione e con particolare attenzione all'attualizzazione di tutte le azioni necessarie e finalizzate al mantenimento ed all'adeguamento delle infrastrutture presenti sul territorio;
- i) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- j) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- k) edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- l) polizia municipale e polizia amministrativa locale e sicurezza sociale;
- m) i servizi in materia statistica;
- o) la comunicazione e l'informazione anche attraverso l'impiego del web.

4. L'Unione può anche, sentiti i Consigli dei Comuni che ne fanno parte, istituire e gestire altri servizi o altre funzioni mediante apposita convenzione da parte dei Comuni nella quale sono altresì indicate le risorse da trasferire all'Unione a tal fine.

5. L'Unione può esercitare funzioni, servizi o specifici compiti affidati da altri Enti o con altri Enti, tramite convenzione. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi fra loro omogenei e comunque tali da evitare di lasciare in capo al comune competenze gestionali residuali. La relativa delega dovrà avvenire mediante apposite deliberazioni da adottarsi da parte dei Consigli Comunali dei Comuni, nel rispetto dei principi e delle finalità del presente Statuto.

6. Il trasferimento delle funzioni e la delega dei servizi, comporta la necessità naturale di prevedere il trasferimento di personale dedicato, individuato tra il personale dei singoli comuni aderenti all'Unione, che dovrà avvenire mediante apposito accordo tra l'Unione e i singoli Comuni, anche mediante un periodo di sperimentazione, comando e/o distacco, finanche parziale, secondo le procedure previste dalla normativa vigente e dal CCNL.

ARTICOLO 5

PROCEDIMENTO PER IL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI

1. Il trasferimento delle funzioni e dei servizi si perfeziona con l'approvazione di conformi deliberazioni, adottate successivamente all'approvazione dello statuto, da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti, e successivamente recepita dal Consiglio dell'Unione, disciplinanti il contenuto della funzione o del servizio conferito anche per quanto riguarda:

- a) gli aspetti economici e finanziari;
- b) la ripartizione delle spese per la specifica funzione ed i rapporti finanziari tra gli enti, nei limiti di cui all'articolo successivo;
- c) il trasferimento di personale;
- d) il trasferimento di risorse strumentali;
- e) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai comuni.

Con motivata delibera di Consiglio Comunale i comuni aderenti possono proporre modifica delle deliberazioni che disciplinano le funzioni, di cui al comma precedente, formulando delle specifiche e compiute modifiche. Le proposte sono sottoposte all'approvazione del Consiglio dell'Unione

Il trasferimento delle funzioni e dei servizi può avvenire anche nel caso di inerzia da parte di uno o più comuni; nel caso, l'Unione opererà per i soli comuni aderenti come sopra indicato.

2. A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.

3. Con motivata delibera di Consiglio Comunale i comuni aderenti possono proporre modifica delle deliberazioni che disciplinano le funzioni, di cui al comma 1 del presente articolo, formulando delle specifiche e compiute modifiche. Le proposte sono sottoposte all'approvazione del Consiglio dell'Unione

4. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

ARTICOLO 6 – RISORSE FINANZIARIE

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica.

2. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltreché con i proventi propri, attraverso le contribuzioni di Stato, Regione, Comuni ed altri Enti pubblici, attribuite in forza di legge e/o per l'esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo;

3. Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i comuni aderenti, secondo un principio proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento.

4. Le spese relative alle singole funzioni/servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle deliberazioni che disciplinano le funzioni, di cui al precedente articolo. Tali criteri dovranno basarsi di norma:

a) per le spese generali legate alla funzione, secondo un principio proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento;

b) per le spese di personale, in base ai seguenti parametri:

- spesa per apicali: fino ad un massimo del 50% della spesa sarà divisa in maniera aritmetica e in misura fissa, tra i comuni componenti l'unione; per la restante parte in proporzione al numero degli abitanti; le percentuali saranno stabilite nelle deliberazioni che disciplinano le funzioni, di cui all'articolo precedente.

- non apicali: in base alla presunzione di utilizzo stabilita nelle deliberazioni che disciplinano le funzioni, di cui all'articolo precedente; ciascun comune redigerà e richiederà all'Unione un preciso organigramma per ciascuna funzione conferita; l'organigramma si potrà aggiornare nel tempo, compatibilmente con la flessibilità posta dalle norme vigenti in ordine ad assunzioni e spese di personale.

5. I Comuni aderenti all'Unione, nel caso di residue spese generali di funzionamento dell'Unione, nonché nel caso della registrazione di un disavanzo gestionale della stessa, assicurano il pareggio finanziario dell'Ente attraverso trasferimenti effettuati per l'80% in proporzione all'entità della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della redazione del bilancio e per il 20% in proporzione all'estensione del territorio;

6. I trasferimenti di cui al comma 3 sono disposti a consuntivo, a presentazione di idonea certificazione da parte del Presidente e del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione. I Comuni aderenti dovranno disporre anticipazioni in corso di esercizio in relazione alle necessità emergenti ed in rapporto alla propria quota di adesione. Nel caso in cui un Comune non disponesse delle risorse per la realizzazione di specifici progetti

dell'Unione, gli altri Comuni potranno anticipare quanto necessario, valutata l'opportunità dell'intervento e salvo l'impegno da parte dell'ente interessato a restituire la somma anticipata, nei modi e termini che si andranno a definire di volta in volta.

ARTICOLO 7 – SEDE DELL'UNIONE, STEMMA E GONFALONE

1. La sede dell'Unione è individuata nel Comune di Tossicia presso gli uffici della sede municipale in Via Salita del Castello.
2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso il Comune sede dell'Unione.
3. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi e situarsi in sedi diverse, ma ricomprese nell'ambito del territorio dell'Unione.
4. La pubblicazione degli atti dell'Unione avverrà nel primo periodo della istituzione sui siti dei Comuni aderenti e successivamente sul sito istituzionale dell'Ente.
5. L'Unione è dotata di un proprio Stemma e di un proprio Gonfalone i cui segni distintivi saranno definiti dal Consiglio.
6. La riproduzione ed uso dello Stemma e del Gonfalone saranno consentiti previa autorizzazione del Presidente dell'Unione.

ARTICOLO 8

DURATA, NUOVE ADESIONI, SCIoglIMENTO, ESCLUSIONE E RECESSO

1. L'Unione ha durata a tempo indeterminato dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo.
2. All'Unione possono aderire nuovi Comuni, tale adesione, è subordinata all'espressa modifica del presente Statuto approvata dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie e con le modalità stabilite dall'articolo 32 del D. Lgs. n.267/2000 e del presente Statuto.
3. Il Comune che intende aderire all'Unione, successivamente alla sua costituzione, è tenuto all'accettazione dei criteri di ripartizione dei costi per la gestione dei servizi alla stessa già assegnati, nonché al versamento di un eventuale quota straordinaria di ingresso, commisurata alla quota di patrimonio risultante in bilancio e ad esso attribuibile in quota parte. Sono comunque possibili accordi in deroga al presente comma, purché nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.
4. L'eventuale scioglimento consensuale è disposto con una deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni aderenti, adottata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si stabilisce la data di scioglimento dell'Unione, che deve in ogni caso coincidere con il termine dell'esercizio finanziario.
5. In caso di scioglimento tutte le funzioni svolte in forma associata tornano per quanto possibile nella competenza dei singoli comuni, che devono provvedere alla conclusione di

ogni procedimento aperto. Il passaggio di competenza tra Unione e comuni avviene in concomitanza con lo scioglimento dell'Unione, in maniera da garantire la continuità amministrativa. Lo scioglimento si perfeziona con una convenzione sottoscritta da tutti i comuni per l'attuazione delle regole indicate nel presente articolo, inclusa l'individuazione dei soggetti gestori dei procedimenti in corso.

6. Entro la data fissata per lo scioglimento, ogni comune aderente dovrà aver provveduto alla regolazione di tutti i rapporti attivi e passivi nei confronti dell'Unione e alla gestione degli eventuali contenziosi insorti.

7. In caso di scioglimento dell'Unione il patrimonio dell'Unione viene suddiviso tra tutti i comuni aderenti in maniera direttamente proporzionale alle quote trasferite da ogni Comune per quella determinata funzione nell'anno in cui è stato acquistato il bene considerato, con le modalità pratiche previste dalla convenzione di cui al comma 6.

8. Nel caso in cui il bene realizzato o acquisito con fondi totalmente di terzi – Unione Europea – Stato - Regione – il bene verrà valorizzato e quanto ottenuto sarà suddiviso in parti uguali.

9. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere, con provvedimento consiliare adottato in prima lettura con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Nel caso di mancato raggiungimento del quorum previsto, il provvedimento consiliare potrà essere adottato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta in una successiva seduta dalla quale siano intercorsi almeno 30 giorni. Comunque l'anno di recesso non può coincidere con la scadenza del mandato amministrativo.

10. Il Comune recedente deve darne comunicazione entro il mese di giugno al Consiglio dell'Unione che ne prende atto. Il recesso è efficace dal 1° gennaio dell'anno solare successivo alla comunicazione.

11. Il protrarsi di inadempimenti da parte dei Comuni aderenti, in violazione delle disposizioni Statutarie e degli obblighi da esse derivanti, ovvero rispetto a comportamenti che concretamente ostacolano il regolare svolgimento delle funzioni attribuite all'Unione o l'assolvimento di disposizioni normative cui siano connesse sanzioni, penalità o perdita di trasferimenti o contributi specifici, può determinare la proposta di esclusione di un Comune dall'Unione.

12. La proposta di esclusione, preceduta da una diffida ad adempiere entro un termine congruo e adeguatamente motivato, è formulata dal Presidente, previo parere favorevole della Giunta dell'Unione, prima di essere sottoposta al voto dei Consigli comunali di tutti gli altri Comuni aderenti con le modalità previste dalle modifiche statutarie.

13. L'atto consiliare che dispone l'esclusione acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nel Comune che provvede per ultimo.

14. L'efficacia del provvedimento di esclusione genera nei confronti del Comune interessato effetti analoghi a quelli del recesso descritti nel presente Statuto.

ARTICOLO 9
EFFETTI, ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI DERIVANTI DA SCIoglimento,
RECESSO, ESCLUSIONE

1. Nei casi di scioglimento, recesso, ed esclusione, la Giunta dell'Unione dispone la predisposizione di un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio delle funzioni e si individuano le eventuali liquidazioni finanziarie di compensazione tra gli enti interessati sulla base dei criteri di cui ai successivi commi.

2. In caso di recesso, salvo accordi intercorsi tra il Comune interessato e l'Unione, il Comune recedente:

a) rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all'atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi;

b) resta obbligato nei confronti dell'Unione per le obbligazioni che, al momento in cui il recesso è efficace, non risultino adempite verso l'ente, come derivanti dallo Statuto e dai regolamenti dell'Unione, ovvero dalle convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e compiti all'Unione;

c) resta altresì obbligato nei confronti dell'Unione per tutte le obbligazioni che devono essere adempite dall'Unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il comune ha a qualsiasi titolo affidato all'Unione, per tutta la durata di detti affidamenti;

d) nel caso in cui, il recesso, dovesse causare la revoca o la riduzione di contributi assegnati all'Unione per la gestione di uno o più servizi alla stessa già trasferiti, si farà carico di rifondere l'Unione del 50% del contributo revocato, risultate dalla comunicazione di assegnazione dello stesso.

3. In caso di scioglimento dell'Unione, il Comune già facente parte dell'Unione resta obbligato, nei confronti degli enti che succedono nei rapporti dell'Unione e limitatamente a detti rapporti, per le obbligazioni che, al momento dello scioglimento, non risultino adempite verso l'Unione, come derivanti dalla presente legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'Unione, ovvero dalle convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e compiti all'Unione. Resta altresì obbligato, nei confronti degli enti che succedono nei rapporti dell'Unione e limitatamente a detti rapporti, per tutte le obbligazioni che devono essere adempite dall'ente subentrante per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il comune ha a qualsiasi titolo affidato all'Unione, per tutta la durata di detti affidamenti. Sono fatti salvi gli accordi tra il comune e l'ente subentrante volti a regolare diversamente i loro rapporti a seguito dello scioglimento.

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

ARTICOLO 10 – ORGANI DELL'UNIONE

1. Sono Organi dell'Unione: il Consiglio, la Giunta e il Presidente.

2. Gli Organi dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri, da amministratori in carica dei comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate eventuali spese purché adeguatamente documentate e comunque secondo le regole ed i principi inerenti il rimborso delle spese degli amministratori locali.

3. Non possono ricoprire cariche negli organi di governo dell'Unione i Sindaci o consiglieri dei comuni associati all'Unione che:

a) siano dipendenti dell'Unione, salvo che posti in aspettativa non retribuita;

b) si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 63 del TUEL nei confronti dell'Unione, salvo che per fatto connesso con l'esercizio del mandato di Sindaco o di consigliere comunale.

4. Quando si verifichi una situazione di incompatibilità il Consiglio dell'Unione provvede ai sensi dell'articolo 69 del TUEL. Se la dichiarazione di incompatibilità riguarda il Sindaco che ricopre la carica di Presidente dell'Unione, il Presidente decade dalla carica.

5. Può essere nominato Presidente dell'Unione esclusivamente chi ricopre la carica di Sindaco di uno dei Comuni dell'Unione.

6. Possono far parte della Giunta esclusivamente i componenti dell'esecutivo dei Comuni dell'Unione.

7. Il Consiglio è composto dai consiglieri eletti dai singoli Consigli Comunali, dei Comuni dell'Unione, tra i propri componenti, in numero e secondo quanto previsto dalla vigente normativa e possono essere revocati dai rispettivi Consigli.

8. La perdita della carica nel Comune di provenienza comporta la decadenza dalla carica ricoperta all'Unione.

9. I componenti degli Organi dell'Unione cessano dalla carica oltre che nel caso previsto al comma precedente, per decadenza, dimissioni, morte, impedimento permanente e negli altri casi previsti dalla legge.

CAPO I - IL CONSIGLIO

ARTICOLO 11 – COMPETENZE

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'art. 42, comma 2, del TUEL prevede per i Consigli Comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto. Il Consiglio esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.

2. Il Consiglio dell'Unione ha durata corrispondente a quella dei Consigli Comunali dei Comuni partecipanti ed è soggetto al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo corrispondente a quello della maggioranza dei Comuni aderenti. Nel caso vi siano tornate

elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

4. Il Consiglio adotta un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Regolamento disciplina i casi e le modalità per la convocazione anche in via d'urgenza.

5. Il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei votanti fatte salve le maggioranze qualificate stabilite dalla normativa, dal presente Statuto e dal Regolamento di funzionamento.

6. Il documento programmatico presentato dal Presidente ed approvato dal Consiglio costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente. La funzione di programmazione propria del Consiglio si esprime, in particolare, al fine della predisposizione dei bilanci pluriennale ed annuale, in un documento di indirizzo che contenga, con riferimento pluriennale ed annuale, un'ipotesi dell'andamento complessivo delle risorse disponibili per l'Ente con riferimento alle entrate ed alle spese ed agli investimenti e che determini, su questa base, le priorità di intervento.

7. Il Presidente e la Giunta dell'Unione possono fornire al Consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 6.

8. Per quanto attiene i documenti fondamentali dell'Unione, in particolare, siano questi il documento programmatico presentato dal Presidente, siano i bilanci annuali e pluriennali, nonché le convenzioni e i regolamenti per la gestione delle funzioni associate delegate all'Unione, il Consiglio potrà deliberare successivamente all'acquisizione di un parere della Giunta dell'Unione.

ARTICOLO 12 – COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri, eletti dai singoli Consigli dei Comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, la rappresentanza di ogni Comune.

2. I componenti del Consiglio dell'Unione, oltre al Sindaco, saranno in numero di 2 per ciascun Comune.

3. I Consigli Comunali dei Comuni partecipanti, eleggono i propri rappresentanti per singolo Comune con il sistema del voto limitato, in modo da garantire che uno dei componenti eletti rappresenti la minoranza consiliare e l'altro la maggioranza. I Consigli comunali provvedono, entro trenta giorni dalla seduta dell'insediamento, all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione. I Comuni aderenti dovranno trasmettere al Segretario dell'Unione l'attestazione dell'avvenuta elezione, con

provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni stessi. La prima elezione dei membri del Consiglio dell'Unione, da parte dei Consigli Comunali, dovrà tenersi entro 20 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto dell'Unione.

4. I Consigli Comunali possono comunque sostituire, in ogni tempo, i propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione a seguito di dimissioni, decadenza o sfiducia.

5. Il Consiglio dell'Unione provvede, nella sua seduta di insediamento, mediante apposita deliberazione da assumere all'inizio della seduta prima di affrontare qualsiasi altro argomento, alla convalida dei consiglieri eletti o individuati di diritto, previa verifica di eventuale casi di incompatibilità.

6. La prima seduta del Consiglio si terrà presso la sede dell'unione dei comuni. Il Sindaco del Comune con popolazione maggiore convoca e presiede la prima seduta del Consiglio.

7. Nella sua prima seduta, il Consiglio provvede inoltre, all'elezione del Presidente dell'Unione, che svolge anche le funzioni di Presidente del Consiglio dell'Unione.

ARTICOLO 13 - DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del precedente articolo, decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute in sessione ordinaria dei lavori del Consiglio. A tal fine, deve essere formalmente notificata al consigliere la causa di decadenza, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni e controdeduzioni. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio del verificarsi della suddetta condizione risolutrice, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e contro deduzioni presentate.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione con le stesse modalità previste dalla normativa per i Comuni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere Comunale determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione non appena divenute efficaci.

4. Nelle ipotesi previste nei commi precedenti, entro 30 giorni il Consiglio Comunale, cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza.

5. Decorso il termine di cui al precedente comma 4, se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti e fino all'elezione medesima, sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione, in rappresentanza di quel Comune: il Sindaco e, ove necessario, il consigliere comunale eletto con la maggiore cifra individuale tra quelli della lista collegata al Sindaco per la maggioranza, e il candidato Sindaco o il consigliere

comunale della lista allo stesso collegato, che abbia ottenuto il maggior numero di voti di lista per la minoranza.

6. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del nuovo Consiglio comunale o da membri nominati dal nuovo commissario.

7. In deroga a quanto previsto dal comma 4, nel caso dei rinnovi dei Consigli Comunali, i componenti degli Organi dell'Unione restano in carica fino alla nuova nomina che dovrà comunque avvenire entro 40 giorni dall'insediamento dei medesimi. In difetto troveranno applicazione le disposizioni di cui al precedente comma 5.

ARTICOLO 14 – REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio dell'Unione, adotta entro 90 giorni dal suo insediamento, un Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, ferme restando le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto.

2. Eventuali modificazioni del citato Regolamento, dovranno essere approvate dal Consiglio con la stessa maggioranza.

CAPO II - LA GIUNTA

ARTICOLO 15 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e generale dell'Ente e interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dell'Unione sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al Consiglio. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La sua elezione avviene a scrutinio palese ed a maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati, tra candidati individuati tra i Sindaci. Se nessun candidato ottiene la maggioranza, tra i due Sindaci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, si procede per un massimo di ulteriori due votazioni che possono essere effettuate anche nella medesima seduta. Nel caso non fosse possibile giungere all'individuazione del Presidente, si procede ad una terza votazione, da tenersi in una seduta diversa dalle precedenti ed entro 3 giorni dalla seduta infruttuosa. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Nel caso di parità di voti risulta eletto il più giovane di età.

3. Il Presidente dura in carica un anno e il suo incarico non è immediatamente rinnovabile. La perdita della carica di Sindaco comporta l'automatica decadenza della carica di Presidente.

4. Il Presidente cessa inoltre dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata in appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio dell'Unione.

5. Nelle more dell'elezione del Presidente, la legale rappresentanza dell'Ente, la convocazione e la Presidenza del Consiglio dell'Unione spettano al Sindaco del Comune con maggiori abitanti.

6. Il Presidente, presiede la Giunta e il Consiglio, verifica il regolare funzionamento degli uffici e l'esecuzione degli atti, e svolge le altre funzioni attribuite ai Sindaci, non incompatibili con la natura delle Unioni comunali, dalla legge, dal presente Statuto e dagli atti che lo applicano. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.

7. Le dimissioni dalla carica di Presidente seguono le stesse modalità e procedure di quelle previste per la carica di Sindaco e avranno efficacia decorsi 20 gg. dalla presentazione al protocollo dell'Unione se nel frattempo non ritirate.

8. La cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente, non determina lo scioglimento degli altri organi politici.

ARTICOLO 16 - NOMINA DELLA GIUNTA

1. L'organo esecutivo di governo dell'Unione è la Giunta esecutiva, composta dai Sindaci dei Comuni dell'unione secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

2. Il Presidente nomina un Vice – Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza e/o di impedimento temporaneo.

3. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli Uffici secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dalla Giunta e da esso medesimo e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

4. Ai sensi di quanto previsto al comma 8 dell'articolo 15, la cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente, non determina la decadenza della Giunta. Sino all'elezione del nuovo Presidente, la Giunta rimane in carica e le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

5. Per assicurare la funzionalità dell'organo esecutivo il voto del Presidente, in caso di parità della votazione vale doppio.

ARTICOLO 17 - COMPETENZE

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati, dalla legge e dallo Statuto, al Consiglio o al Presidente, nonché al Segretario o ai dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni direzionali.

3. La Giunta inoltre, elabora e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce annualmente sulla propria attività. In particolare adotta i Regolamenti sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

4. La Giunta compie tutti gli atti che il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 prevede per le Giunte comunali e quelli espressamente previsti dal presente Statuto.

5. La Giunta può istituire conferenze settoriali, costituite da assessori comunali, con compiti istruttori, consultivi, di supporto, di approfondimento di questioni e di concertazione tra i Comuni inerenti funzioni e servizi degli stessi, in particolare per quelli gestiti in forma associata, riservandosi la decisione finale in merito.

TITOLO III

FORME ASSOCIATIVE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE POPOLARE

ARTICOLO 18 – FORME ASSOCIATIVE

1. L'Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istituzioni pubbliche al fine di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa.

2. Per la definizione e l'attuazione degli obiettivi il Presidente, sentita la Giunta e/o il Consiglio, promuove forme di collaborazione, Protocolli di intesa e/o Convenzioni con la Regione Abruzzo e gli altri Enti pubblici e/o privati.

ARTICOLO 19 – TRASPARENZA, ACCESSO E PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento delle proprie finalità e obiettivi. Per garantire la trasparenza della propria azione, l'Unione rende pubblici, attraverso opportuni ed adeguati mezzi di informazione:

- a) i dati di natura economica attinenti le scelte di programmazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;
- b) i dati di cui l'Unione sia in possesso riguardanti le condizioni generali di vita della popolazione;
- c) i criteri e le modalità di gestione degli appalti ed i soggetti gestori;
- d) i criteri e le modalità di accesso alla funzione o ai servizi gestiti dall'Unione.

2. I cittadini e i portatori di interesse, rispettivamente ai sensi del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii. e della L. 241/1990 e ss.mm.ii., possono accedere agli atti e ai documenti

amministrativi dell'Unione e, in generale, alle informazioni e ai dati in possesso dell'ente, secondo le norme di legge e del presente statuto.

3. I consiglieri comunali dell'Unione hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei documenti nonché di ottenere tutte le altre notizie ed informazioni in possesso dell'Unione utili all'esercizio del mandato. L'accesso viene garantito attraverso il collegamento delle segreterie degli enti locali aderenti con le strutture e gli organi dell'Unione.

4. Nelle fattispecie di cui al comma 3, i consiglieri devono rispettare il segreto d'ufficio, il divieto di divulgazione di dati personali sensibili, di quelli relativi allo stato di salute e in generale di ogni notizia avente carattere di riservatezza.

5. Apposito regolamento sull'accesso stabilisce le modalità generali di informazione e di accesso ai documenti amministrativi dell'Unione e di intervento nei procedimenti amministrativi, nel rispetto dei diritti di tutela della privacy individuale.

6. Il Regolamento di cui al precedente comma ed i conseguenti provvedimenti attuativi determinano, inoltre, il responsabile e il termine di ciascun tipo di procedimento, le modalità di intervento endoprocedimentale, i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e quelli entro cui l'ente deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

ARTICOLO 20 – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali è assicurato a tutti i soggetti interessati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbia un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della Carta dei Servizi, quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

3. Il diritto di accesso si estende alle aziende autonome, enti pubblici e gestori di servizi pubblici.

ARTICOLO 21 – PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Gli organi dell'Unione si avvalgono, per la formazione delle proprie scelte politico-amministrative, della partecipazione dei cittadini, ai quali sono garantite opportune forme per l'esercizio di tale facoltà.

2. Tutti i cittadini possono partecipare all'attività dell'Unione, inoltrando istanze su materie inerenti l'attività dell'Amministrazione o petizioni in forma collettiva dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi diffusi.

4. L'Unione disciplinerà con apposito Regolamento le modalità di attuazione della partecipazione dei cittadini, ivi compresa la modalità e tempi per l'esame e il riscontro a istanze, petizioni e proposte di referendum.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 22 – PRINCIPI

1. L'attività amministrativa dell'Unione si svolge nell'osservanza del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo dell'Amministrazione, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati all'apparato gestionale, ai sensi della vigente disciplina di legge.
2. Agli organi elettivi compete, in particolare, di definire gli obiettivi ed i programmi da attuare e di verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
3. Ai Responsabili dei servizi dell'Unione spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
4. L'assetto organizzativo dell'Unione è improntato a criteri di autonomia operativa, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo e per il conseguimento di standard erogativi di qualità, in termini di efficacia, speditezza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
5. A tale fine l'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare:
 - a) il costante monitoraggio delle azioni intraprese anche attraverso la periodica verifica dell'articolazione strutturale dell'ente;
 - b) la flessibilità e interfunzionalità degli uffici dell'Unione attraverso l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva e necessaria integrazione anche tra gli uffici dei Comuni facenti parte dell'Unione.
6. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che li rappresentano le informazioni sugli atti e sui provvedimenti attinenti ai dipendenti medesimi, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali.

ARTICOLO 23 – PERSONALE

1. La gestione del personale si ispira ai principi dell'efficienza, dell'efficacia e della responsabilizzazione individuale e di gruppo definita a tutti i livelli in termini di attività svolte e di risultati conseguiti.
2. L'Unione riconosce determinante, per il razionale perseguimento degli obiettivi prefissati, il costante aggiornamento professionale dei propri dipendenti, e per questo, provvede alla formazione e alla valorizzazione delle proprie risorse umane diffondendo la

conoscenza delle migliori tecniche gestionali e cura la progressiva informatizzazione della propria attività.

3. Il personale dell'Unione è composto da:

- a) dipendenti trasferiti dai Comuni partecipanti;
- b) dipendenti reclutati direttamente dall'Ente in base alle normative vigenti.

4. L'Unione può altresì avvalersi di personale in comando e/o distaccato, finanche parziale, nonché di collaboratori esterni. Il personale dell'Unione è ripartito in una dotazione organica a struttura piramidale suddivisa in aree di attività. Per ogni area di attività, che può ricomprendere uno o più uffici, il Presidente provvede a nominare un Responsabile di Area anche mediante curriculum personale e selezione interna per titoli ed esami riservato a dipendenti dei comuni partecipanti all'unione. La Giunta, al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, può deliberare la richiesta di distacco di personale ai Comuni partecipanti.

5. Sino all'avvenuta approvazione della dotazione organica, nonché all'eventuale perfezionamento del trasferimento del personale all'Unione, lo stesso ancorché assegnato all'Unione per l'esercizio di funzioni alla stessa delegate, resta inquadrato nella dotazione organica del Comune di appartenenza.

6. Nel caso di recesso dall'Unione di uno dei Comuni aderenti, il personale funzionalmente assegnato, ovvero appositamente trasferito, potrà tornare a svolgere la propria attività lavorativa nel Comune di provenienza, previa intesa tra l'Unione e il Comune, con il consenso del dipendente e fatta salva la possibilità di accordi diversi in materia.

7. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali e gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni-enti locali.

ARTICOLO 24 – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli dei Comuni partecipanti. L'ordinamento degli uffici e dei servizi si articola in strutture operative organizzate in modo da assicurare l'esercizio più efficace delle funzioni loro attribuite e secondo il principio che esse hanno carattere strumentale rispetto al conseguimento degli obiettivi determinati dall'Amministrazione.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile costantemente adattabile sia in rapporto ai programmi dell'Amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dagli Enti di Area Vasta sia al perseguimento di migliori livelli di efficienza e funzionalità. A tale fine le dotazioni di personale previste per ciascuna struttura sono suscettibili di adeguamento e redistribuzione, anche per periodi prefissati, nell'ambito della dotazione organica complessiva, in attuazione del principio della piena mobilità all'interno dell'ente, solo nel rispetto dei criteri generali normativamente stabiliti.

3. L'organizzazione è articolata, mediante sportelli anche polifunzionali, collocati presso i Comuni, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.

4. L'Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

5. Nei limiti della legge viene assunto, come principio generale di organizzazione, la massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della legalità formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.

6. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle Leggi, dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.

7. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole di organizzazione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.

ARTICOLO 25 – CONTROLLO INTERNO

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni all'ente, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, individua, oltre ai soggetti che devono effettuare i controlli più avanti indicati, metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti. A tal fine il bilancio di previsione annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il rendiconto e tutti gli altri documenti contabili e programmatici devono consentire una lettura per programmi e obiettivi che permetta altresì l'attuazione di tutte le forme di valutazione e controllo di seguito indicate:

a) controllo di regolarità amministrativa e contabile finalizzato a garantire la regolarità e la legalità dell'azione amministrativa;

b) controllo di gestione finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;

c) valutazione dei Responsabili delle posizioni organizzative finalizzato a confrontare, con periodicità almeno annuale, i risultati della gestione con gli obiettivi programmati delle direttive degli organi politici;

d) valutazione e controllo strategico finalizzati a supportare l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico amministrativo e mirati a verificare l'effettiva attuazione.

ARTICOLO 26 – IL SEGRETARIO

1. Il Segretario è nominato dal Presidente dell'Unione.

2. Il Segretario svolge funzioni di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi, coordinandone l'attività.

3. Il Segretario dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento.

4. Il Segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti bilaterali nell'interesse dell'Ente;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai Regolamenti e conferitagli dal Presidente dell'Unione.

5. Può essere costituito, con atto del Presidente, l'ufficio del Vice Segretario abilitato ad esercitare le funzioni vicarie del Segretario, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento. Le funzioni di Vice Segretario possono essere esercitate, anche transitoriamente, cumulativamente alla Responsabilità di un Area. E' fatto salvo quanto disposto dal vigente contratto collettivo di lavoro per il personale del comparto Regioni-Enti Locali.

6. Il regolamento di organizzazione dell'ente disciplina i rapporti tra il Segretario dell'Unione e i Segretari dei Comuni aderenti, da improntare a principi di collaborazione, semplificazione e trasparenza.

ARTICOLO 27 – GESTIONE DEI SERVIZI

1. L'Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali di norma direttamente, in via subordinata ed in casi eccezionali e di particolare valenza tecnica anche in forma indiretta, secondo quanto previsto dal Titolo V del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO V - FINANZE E CONTABILITA'

ARTICOLO 28 – PRINCIPI

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

1. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

ARTICOLO 29 – FINANZE DELL'UNIONE

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono, anche secondo i termini definiti negli atti convenzionali stipulati tra i Comuni e la stessa Unione, le entrate derivanti da:

- a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
- b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali;
- c) trasferimenti di risorse dai Comuni partecipanti in conformità di quanto stabilito dalle singole convenzioni che regolano il conferimento dei servizi;
- d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
- e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate; f) trasferimenti della Regione e degli Enti di Area Vasta per l'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti o delegati;
- g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
- h) rendite patrimoniali;
- i) accensione di prestiti;
- j) prestazioni per conto di terzi;
- k) altri proventi o erogazioni.

3. I contributi regionali per l'incentivazione delle gestione associate eventualmente ricevuti possono essere destinati, dietro decisione della Giunta dell'Unione:

- a) alla copertura delle spese generali di funzionamento relative alla gestione associata e quindi in diminuzione delle quote di finanziamento;
- b) al finanziamento di settori specifici della gestione associata, per il loro consolidamento e/o rafforzamento;
- c) alla copertura di spesa per altri interventi riguardanti comunque tutti gli enti aderenti alla gestione associata.

4. Ogni Comune aderente all'Unione partecipa:

- a) alle spese direttamente imputabili allo svolgimento delle funzioni associate a cui il comune partecipa;
- b) alla quota di spese generali dell'Unione attribuibili alle stesse funzioni.

5. Le spese generali dell'Unione, sono ripartite tra i Comuni in relazione al numero degli abitanti.

6. E' sempre possibile per ciascun comune aderente trasferire risorse aggiuntive all'Unione, rispetto a standard comuni determinati, in cambio di maggiori prestazioni per il Comune stesso o per i cittadini residenti nel proprio territorio.

7. L'Unione, entro il termine di approvazione di ciascun esercizio finanziario provvede, con deliberazione della Giunta, a quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione a titolo di finanziamento ordinario.

8. I comuni partecipanti all'Unione si obbligano a trasferire le risorse necessarie per il funzionamento dell'Ente nei termini e nelle misure stabilite con la deliberazione di approvazione del bilancio dell'Unione.

ARTICOLO 30 – RESPONSABILITA' DEI COMUNI INADEMPIENTI

1. Ogni Comune rimane responsabile per la diminuzione di entrata che dovesse originarsi per effetto di uno specifico comportamento omissivo, elusivo o contrario agli indirizzi già

deliberati dall'Unione. La responsabilità può essere attribuita solo se la diminuzione di entrata sia effettiva rispetto alle previsioni di bilancio, risulti da documentazione certa e sia causata in via esclusiva dal comune interessato.

2. L'azione di responsabilità può essere intrapresa soltanto se preceduta da una diffida del Presidente a rimuovere entro un termine congruo il comportamento omissivo, elusivo o contrario agli indirizzi già deliberati.

ARTICOLO 31 – BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il rendiconto di gestione.

2. Il Bilancio annuale di previsione è redatto secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

ARTICOLO 32 – CONTROLLO DI GESTIONE

1. L'Unione utilizza strumenti e procedure idonee a garantire, con la cadenza prevista dal regolamento di contabilità, il controllo dell'equilibrio economico di gestione e dei procedimenti produttivi, al fine di attuare un continuo riscontro tra obiettivi e risultati, anche in termini economici, della programmazione e della gestione.

2. Il controllo di gestione si realizza anche attraverso il costante monitoraggio e valutazione dei servizi erogati.

ARTICOLO 33 – RISULTATI DI GESTIONE

1. Il rendiconto della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati, viene predisposto dalla Giunta, entro il termine previsto dal Regolamento di contabilità e quindi approvato dal Consiglio, entro il termine previsto dalla legge, con obbligo di riferimento espresso ai contenuti della relazione dell'Organo di Revisione.

ARTICOLO 34 – REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

1. L'organo di revisione nominato ai sensi della normativa vigente, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti

ARTICOLO 35 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

ARTICOLO 36 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:
 - a) da beni mobili e immobili derivanti da acquisti, permute, donazioni e lasciti;
 - b) da attività finanziarie immobilizzate;
 - c) da crediti, debiti, titoli ed altri rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione.
2. I beni dell'Unione sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.
3. L'Unione, inoltre, può essere consegnataria di beni di proprietà degli enti aderenti o di altri enti per lo svolgimento dei servizi e funzioni di competenza secondo le relative convenzioni che dovranno stabilire anche gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria.
4. In presenza di particolari interessi di carattere pubblico, sociale od economico, l'Unione può affidare i beni patrimoniali o comunque gestiti in comodato, uso gratuito, concessione o locazione, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 37 – ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. Un apposito regolamento disciplina l'affidamento di servizi, in conformità ai principi e alle disposizioni della normativa di settore applicabile agli enti locali.
2. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Unione può stipulare convenzioni, accordi, protocolli e ogni altro negozio di diritto privato.

ARTICOLO 38 – STATUTO E REGOLAMENTI

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti regolamentari.
2. L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività attraverso appositi Regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dal presente Statuto.
3. L'Unione emana inoltre Regolamenti nelle materie demandate dallo Statuto o dalla legge. I Regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio on-line del sito istituzionale dell'Ente e sono trasferiti ai Comuni aderenti per favorirne la pubblicazione da parte degli stessi, così da garantire la massima accessibilità da parte di chiunque intenda consultarli.
4. Nelle more dell'approvazione dei Regolamenti dell'Unione , si applicano le norme dettate nei corrispondenti Regolamenti vigenti nel Comune sede dell'Unione aderente.
3. Le proposte di modifica del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio dell'Unione.

ARTICOLO 39 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente Statuto entra in vigore al trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune sede dell'Unione.

2. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del TUEL, si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.

3. Il presente Statuto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, affisso all'Albo Pretorio dei Comuni dell'Unione e sarà inviato alla Prefettura di Teramo nonché al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

4. Lo Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.